

## MOZIONE

**La Camera,  
premessi che:**

il 28 agosto 2012 la Corte europea di Strasburgo ha giudicato incoerente la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004) ritenendo, in particolare, illegittimo il divieto di ricorrere alla diagnosi preimpianto nel caso in cui entrambi i genitori siano portatori di una grave malattia genetica;

in particolare, la Corte europea si è espressa sul caso di una coppia italiana portatrice di fibrosi cistica che, dopo aver avuto un primo figlio affetto da questa grave patologia, desiderava scongiurare tale rischio nel caso di una seconda gravidanza, ricorrendo alla fecondazione artificiale e quindi alla diagnosi preimpianto sull'embrione;

la Corte ha sentenziato che la legge n. 40, vietando questa possibilità, viola il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e allo stesso tempo contraddice un'altra legge dello Stato italiano, la 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Quest'ultima, all'articolo 6, prevede, infatti, la possibilità di ricorrere all'aborto oltre i novanta giorni di gravidanza nel caso in cui siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

secondo la Corte europea è anomalo che due leggi dello Stato si contraddicano in maniera così evidente e su un tema delicato e particolare come quello della procreazione medicalmente assistita e che in Italia, quindi, si vieti la possibilità di ricorrere ad una diagnosi che permetta di capire se l'embrione risulta affetto da patologie invalidanti, ma si autorizzi l'aborto terapeutico tardivo nel caso il feto risulti affetto dalle stesse patologie. Una contraddizione che non è soltanto legislativa, ma etica;

la sentenza del 28 agosto, che stabilisce, tra l'altro, che lo Stato dovrà versare alla coppia 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute, diverrà effettiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera della Corte europea;

il Governo italiano, attraverso diverse dichiarazioni alla stampa del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sembra però intenzionato a presentare ricorso contro il giudizio europeo richiedendo un chiarimento giurisprudenziale per ciò che riguarda le decisioni dell'ordinamento italiano e quelle del Consiglio d'Europa;

bisogna ricordare che la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita è stata bocciata in più di una occasione da sentenze di Tar, Corte Costituzionale e Corte europea, ed oggi, con le diverse modifiche apportate a seguito di tali provvedimenti giurisdizionali, risulta svuotata di molti punti fondamentali che ne hanno caratterizzato il contenuto originario. In particolare, proprio riguardo alla diagnosi preimpianto, «storica» è stata la sentenza del tribunale di Salerno (gennaio 2010) che ha segnato la prima apertura del nostro Paese alla possibilità di mettere al mondo un figlio sano per i genitori portatori di gravi malattie genetiche;

i pronunciamenti giurisprudenziali sinora emessi dalla Consulta e da vari tribunali italiani ed europei contro il contenuto della legge n. 40 sono stati 17 ed hanno abolito il divieto alla crioconservazione degli embrioni e il limite massimo di tre embrioni per ciascun ciclo di

fecondazione, facendo decadere il principio fondante del provvedimento del 2004;

la legge n. 40 del 2004 è il l'unico tassello che mantiene in vita divieto alla fecondazione eterologa sulla quale, la stessa Corte di Strasburgo, ha rinviato la decisione con la sentenza del 22 maggio 2012;

concedere la possibilità alle coppie italiane fertili, ma portatrici di gravi patologie, di accedere alle tecniche di fecondazione assistita e ricorrere alla diagnosi preimpianto non significa parlare di eugenetica, non significa manipolare i geni per migliorare la razza, né scegliere l'aspetto che dovrà avere il nascituro, ma significa garantire a tutte le coppie che lo desiderano di poter avere un figlio sano e di non fare ricorso all'aborto terapeutico;

in Europa sono 16, ad oggi, gli Stati in cui la PGD (diagnosi preimpianto) è consentita, pur con i diversi limiti imposti dalle leggi nazionali: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Negare alle coppie italiane questa possibilità significa, oggettivamente, incrementare quell'esilio riproduttivo che una buona legge sulla procreazione medicalmente assistita scongiurerebbe;

sin dalla sua approvazione la legge n. 40, si è dimostrata inadeguata a garantire i diritti delle coppie italiane, ponendo più limiti e divieti che opportunità e per questo è necessaria una riscrittura che adegui la normativa nazionale alle diverse sentenze emerse in questi anni dai tribunali italiani ed europei,

### **impegna il Governo**

a non presentare ricorso alla Grande Camera della Corte europea contro la sentenza del 28 agosto 2012, al fine di tutelare i diritti delle coppie italiane che desiderano un figlio sano ricorrendo alla diagnosi preimpianto dell'embrione, al pari di quanto previsto in moltissimi altri Paesi del mondo e ad assumere tutte le iniziative idonee a rispettare la sentenza di Strasburgo.

**(1-01136) «Palagiano, Di Pietro, Donadi».**